

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1875

golamento che assoggetta ad un'imposta speciale i contratti di Borsa.

Essi tutti indistintamente, e come premessa, dichiarano che non è certo loro intendimento di sottrarsi ad un peso che deve concorrere a migliorare le condizioni finanziarie dello Stato.

Il loro ministero di pubblici mediatori non fa loro certo dimenticare di essere cittadini ed italiani, e di dovere concorrere in tutti i modi ad affrettare quel pareggio il quale deve avere tanta benefica influenza sulle condizioni del paese, e della cui importanza niuno può avere più quotidiane dimostrazioni di loro.

Ma è loro convincimento che, qualora a questa legge ed al relativo regolamento si apportassero alcune rilevanti modificazioni, essa potrebbe riuscire assai più utile all'erario senza compromettere, senza danneggiare, senza vincolare e rendere meno spedite le operazioni di Borsa. Ma se sono unanimi in queste proteste di devozione al loro paese, e nel desiderio di concorrere anche essi a sollevare le finanze dello Stato, non sono per altro perfettamente unisoni nell'accennare quali sono gli inconvenienti e quali i rimedi. Però, se la Camera lo consente, farà l'esame di ciascuna delle tre petizioni, poichè in alcuna si accenna ad articoli di legge, in alcuna ad articoli di regolamento, e riguardo agli articoli di legge sono discrepanti nel dire quali debbano essere modificati, e come.

I petenti di Firenze, ad esempio, ritengono inapplicabile l'imposta pei contratti a contanti, imperocchè era ben raro, anche prima della promulgazione della legge d'imposta, che per simili contratti avesse luogo una vera stipulazione di contratti, imperocchè il contratto a contanti è di diritto e di fatto compiuto colla consegna, con una mano, dei titoli, e col ritiro, dall'altra, della valuta.

Ora che v'è la prospettiva che la stipulazione di un contratto darà luogo all'applicazione di una tassa, non si farà più certo alcuna stipulazione pei contratti a contanti; quindi l'imposta dovrebbe, secondo essi, limitarsi ai contratti a *termine*, pei quali poi sarebbe, a loro credere, più utile e di più facile applicazione una tassa fissa, anzichè una tassa proporzionale; avvegnachè quest'ultima finisce per essere troppo onerosa, poichè l'essenza dei contratti a termine non consiste tanto nell'importanza della cifra di capitale che viene contrattata, quanto nella differenza tra il valore venduto e il valore comperato; quindi una tassa proporzionale, per quanto minima, sproporzionata all'importanza del capitale che si suppone messo in movimento, non può a meno di riuscire troppe gravosa alle contrattazioni di Borsa, quando queste poi effettivamente

non contemplano che le differenze di prezzo, talvolta lievissime, che si verificano in un periodo di tempo altresì breve. Nè vi sarebbe a temere, secondo essi, che la tassa fissa vada a colpire le piccole contrattazioni come quelle che più specialmente rappresentano l'impiego di piccoli risparmi, perchè è un fatto che il risparmio, quando vuole impiegarsi in titoli pubblici, generalmente non ricorre alla forma del contratto a termine, ma sì a contanti.

Per chi abbia notizia con quanta meravigliosa rapidità si compiano in un giorno stesso più operazioni per trarre partito dalle più piccole differenze che si manifestano nelle oscillazioni di Borsa, può sembrare forse che vi sia qualche fondamento di vero in queste rimostranze sulla gravezza della tassa per la differenza dei valori che si contrattano.

Inoltre, anzichè adottare il sistema degli attuali libretti che sono stati dati agli agenti di cambio, onde rilascino a ciascheduna delle singole parti una distinta delle operazioni eseguite, essi preferirebbero invece che si bollassero i loro libri, quei libri sui quali anche precedentemente essi segnavano le loro operazioni di Borsa.

Nè si lagnarono poi meno del disposto dell'articolo 3 della legge, che pel contratto a termine rende obbligatorio l'intervento del pubblico mediatore. Ed anzi questa è una rimostranza su cui insistono di più, non solo quei di Firenze, ma, come dirò, anche quei di Livorno. Essi mettono in evidenza come questa disposizione sia in contraddizione coll'articolo 45 del Codice di commercio, il quale suona così:

« Il ministero dei pubblici mediatori non è obbligatorio per i contraenti. »

Aggiungono che, a parte l'onorabilità dei singoli agenti di cambio, questa obbligatorietà dell'intervento dell'agente di cambio nelle contrattazioni non aggiunge nulla alla sicurezza delle contrattazioni, almeno secondo la forma esistente in Italia; poichè, se fosse un'organizzazione alla francese, si capisce che laddove il corpo degli agenti di cambio è tutto riunito insieme, e dove l'uno è solidale dell'operato dell'altro, dove stanno depositate cospicue cauzioni, allora sì che questa obbligatorietà dell'intervento dell'agente di cambio in certa maniera aggiunge una garanzia di più alle parti.

Queste sono le osservazioni che fanno gli agenti di cambio della città di Firenze.

Quelli di Livorno si associano in massima parte alla domanda fatta da quelli di Firenze. Essi ritengono più pratica e più proficua la bollatura del libretto degli agenti di cambio, anzichè la vendita di quelli appositamente confezionati; ma dissentono poi da quelli di Firenze, in quanto che, mentre